

N. 04659/2012REG.PROV.COLL.

N. 06650/2011 REG.RIC.

N. 07872/2011 REG.RIC.

N. 07906/2011 REG.RIC.

N. 10205/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

1.

sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2011, proposto da: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero dello Sviluppo Economico, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Comitato Radio Televisioni Locali –CRTL e Gruppo Europeo di Telecomunicazioni S r l - GET rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

***nei confronti di***

Telelombardia Srl;

*e con l'intervento di*

ad

adiuvandum:

Associazione Italiana Per Lo Sviluppo Televisivo Dgtvi, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno, Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

Federazione Radio Televisioni - F.R.T., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785;

Mtv Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, Marcello Collevicchio, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Telecom Italia Media Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Collevicchio, Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Class Editori Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Portolano, Mariano Protto, Paolo Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;

Atdi - Associazione Tv Digitali Indipendenti, Discovery Italia Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Borghi, Mariano Protto, Francesco Portolano, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;

Switchover Channels Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Paolo Borghi, Francesco Portolano, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;

Hse24 Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Francesco Portolano, Paolo Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;

Associazione Aeranti-Corallo, Aeranti Corallo, rappresentati e difesi dagli avv.

Andrea Badanai, Mauro Maiolini, con domicilio eletto presso Andrea Badanai in Roma, corso Francia, 182; All Music S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30; ad opponendum: Beta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Renzo Merlini, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Società Telenorba S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso & Partners Studio Legale Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 - Pal. B; Supertv S.r.l., La9 S.p.A., Television Broadcasting System S.p.A. - Retecapri, Aстера S.r.l. - Canale 31, Napoli 9 di Tele Acerra S.r.l. - Tele Akery, La8 S.r.l., Napoli Tivù S.r.l., Quarto Canale S.Coop., Associazione Culturale Golfo 2000 - Telegolfo, Cominvest S.r.l. - Tele Capri News, Magna Grecia Media & Television S.r.l. - Tele Capri Sport, International Marketing Company S.r.l., Dvbcom S.r.l., Unitedcom S.r.l., Advanced Telecommunications And Informations S.r.l., Radio Tele Diogene S.r.l., Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno - Gente di Mare Tv, Conna Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, Rea Radiotelevisioni Europee Associate, Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999 Utelit Consum, Cnt Coordinamento Nazionale Televisioni Terzo Polo Digitale, Rat-Sloga Promoskulture, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Associazione Culturale Tempo & Memoria - Tv Tevallo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Domenico Ciliberti, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

Epa Media Soc.Coop.Soc., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Giglio, Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Telepavia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Mario Mossali, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

2.

sul ricorso numero di registro generale 7872 del 2011, proposto da: Telecom Italia Media Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, Marcello Collevicchio, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

***contro***

Comitato Radio Televisioni Locali - Ctrl, Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl;

***nei confronti di***

Ministero Sviluppo Economico, Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni, Telelombardia Srl, Teleunica Spa, Editoriale Teletutto Bresciasette Srl, Aeranti-Corallo, Federazione Radio Televisioni (Frt), Associazione Italiana Per Lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre - Dgtuì, Atdi - Associazione Tv Digitali Indipendenti, Class Editori Spa, Discovery Italia Srl, Hse24 Spa, Switchover Channels Srl, Ati - Advanced Telecommunications And Informations Srl, Associazione Culturale Golfo 2000, Associazione Culturale Tempo & Memoria,

Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999 Utelit Consum, Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno, Astera Srl, Beta Spa, Coordinamento Nazionale Televisioni - Terzo Polo Digitale (Cnt), Com Invest Fiduciaria e Finanziaria di Comunicazione e Investimenti Srl, Conna Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, Dvbcom Srl, Epa Media Soc. Coop. Soc., International Marketing Company Srl, La8 Srl, La9 Srl, Mgm - Magna Grecia Media & Television Srl, Napoli 'Tivu' Srl, Napoli 9 di Tele Acerra Srl, Quarto Canale Soc. Coop., Radio Tele Diogene Srl, Rat - Sloga Promoskulture, Rea - Radiotelevisioni Europee Associate (Rea), Telenorba Spa, Supertv Srl, Telepavia, Television Broadcasting System Spa, Telecapri Spa, Unitedcom Srl, Abruzzo Tv Srl, Quintarete Ptcì Srl, Tele Radio Studio 5 Regione Puglia Srl, Tv Ofanto "L'Informazione Volontaria Italiana"; All Music Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

3.

sul ricorso numero di registro generale 7906 del 2011, proposto da: Mtv Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, Marcello Collevicchio, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

***contro***

Comitato Radio Televisioni Locali - Crtl, Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl;

***nei confronti di***

Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni,  
Telelombardia Srl, Teleunica Spa, Editoriale Teletutto Bresciasette Srl, Aeranti  
Corallo Associazione non Riconosciuta, Federazione Radio Televisioni (Frt),  
Associazione Italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre Dgtvì, Atdi  
- Associazione Tv Digitali Indipendenti, Class Editori Spa, Discovery Italia Srl,  
Hse24 Spa, Switchover Channels Srl, Ati - Advanced Telecommunications And  
Informations Srl, Associazione Culturale Golfo 2000, Associazionec Ultrale  
Tempo & Memoria, Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999  
Utelit Consum, Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno, Astera  
Srl, Beta Spa, Coordinamento Nazionale Televisioni - Terzo Polo Digitale (Cnt),  
Com Invest Fiduciaria e Finanziaria di Comunicazione e Investimenti Srl, Conna  
Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, Dvbcom Srl, Epa Media Soc. Coop.  
Soc., International Marketing Company Srl, La8 Srl, La9 Spa, Mgm Magna Grecia  
Media And Television Srl, Napoli 'Tivu' Srl, Napoli 9 di Teleacerra Srl, Quarto  
Canale Soc. Coop. Radio Tele Diogene Srl, Associazione Rat-Sloga Promoskulture,  
Rea Radiotelevisioni Europee Associate, Telenorba Spa, Supertv Srl, Telepavia,  
Television Broadcasting System Spa, Tele Capri Spa, Unitedcom Srl, Abruzzo Tv  
Srl, Quintarete Ptcì Srl, Tele Radio Studio 5 Regione Puglia Srl, Tv Ofanto  
"L'Informazione Volontaria Italiana";  
All Music Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio  
eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

4.

sul ricorso numero di registro generale 10205 del 2011, proposto da:  
Multimedia San Paolo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Maiolini,

Andrea Badanai, con domicilio eletto presso Andrea Badanai in Roma, Corso Francia, 182;

***contro***

Comitato Radio Televisioni Locali, Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl;

***nei confronti di***

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dello Sviluppo Economico, Tel lombardia Srl, Editoriale Teletutto Bresciasette Srl, Teleunica Spa;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 06814/2011, resa tra le parti, concernente Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento disposto con delibera AGCOM n .366/10 , nonché le determinazioni Dirig. Min. Sviluppo Economico connesse ed in particolare il decreto 22 dicembre 2010, unitamente agli ulteriori atti conseguenti

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, per le cause in epigrafe, di Comitato Radio Televisioni Locali- CRTL e di Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl- GET , di Ministero Sviluppo Economico e di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di All Music Spa

Visto, quanto a R G n. 6650/2011, l'appello incidentale presentato in via autonoma da CRTL e G E T s r l ;

Viste le memorie difensive presentate per ciascuna delle quattro cause;

Vista l'ordinanza cautelare 30 agosto 2011 n. 3642 con cui la sesta Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza appellata;

Visti tutti gli atti delle quattro cause in epigrafe;

Relatore, per ciascuna di esse, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi, per ciascuna di esse, per le parti gli avvocati Siciliano, Medugno, Caravita di Toritto, Pace, Borghi per sè e per Protto, Maiolini, Sorrentino, Chiola, Loiodice Aldo, Loiodice Isabella, presente l'avv. Laudario su delega dell'avv. Giglio, ed udito l'avvocato dello Stato Varrone Federica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Le quattro cause in epigrafe riguardano tutte la delibera n. 366/2010 con cui l'AGCOM ha approvato il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, che (in attuazione dell'art. 32 del d. l. g. s. N. 177/2005 come modificato dall'art. 5 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 44) ha regolamentato il sistema LCN- Logical Channel Numbering, dettando i criteri per l'assegnazione automatica del numero per ciascun canale ai fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché le modalità di attribuzione e di utilizzo.

1. 1. Con ricorso al TAR Lazio nel 2010 il Comitato Radio Televisioni Locali ed il Gruppo Europeo Telecomunicazioni s.r.l. – G.E.T. hanno impugnato la delibera AGCOM n. 366/2010 ( unitamente alle connesse determinazioni ministeriali meglio in seguito indicate), chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per molteplici vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, illustrati in cinque motivi di ricorso.

In particolare, quanto alla delibera di approvazione del Piano, con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dal termine di 30 giorni, concesso agli



interessati (ai sensi del Dlgs. n. 259/2003, art. 11, comma 1) per partecipare al procedimento di consultazione, e con il terzo motivo deducono la violazione del criterio di preferenza stabilito dall'art. 32, comma 2, ai fini dell'assegnazione alle emittenti locali del numero del canale sul telecomando, atteso che l'AGCOM all'art. 5 del Piano ha utilizzato le graduatorie predisposte dai Comitati Reg. Comunicazioni – CO.RE.COM. per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'innovazione tecnologica degli impianti di trasmissione radiotelevisivi ai sensi del D. Min. Comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292.

Con due atti di motivi aggiunti le medesime ricorrenti hanno impugnato, dapprima, i provvedimenti con cui il Ministero Sviluppo Economico, tra l'altro, ha assegnato alla G.E.T. il numero del canale per trasmettere in Lombardia e Piemonte e ha attribuito i numeri ai canali nazionali generalisti e, di poi, anche gli ulteriori elenchi di palinsesti assegnatari di numerazione in ambito nazionale .

Il TAR Lazio, disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, con sentenza n. 6814/2011 ha accolto il ricorso per il secondo e terzo motivo, annullando la delibera AGCOM n. 366/2010 ed il Piano di numerazione automatica per violazione di legge ed eccesso di potere ed i provvedimenti ministeriali applicativi per illegittimità derivata.

1.2. Avverso la sentenza n. 6814/2011 sono stati proposti i quattro appelli che, previa sospensione, ne hanno chiesto la riforma in parte qua.

Con ordinanza cautelare 30 agosto 2011 n. 3642 la sesta Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza TAR con riferimento al prevalente interesse pubblico alla regolamentazione del settore.

1.3. Premesso quanto sopra per delineare il contesto della controversia, si passa all'esame specifico dei quattro appelli in epigrafe.

A) R. G. 6650/2011 proposto da AGCOM e MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO.

1.3.1. L'AGCOM ed il Ministero Sviluppo Economico, con censure articolate in unico articolato motivo, hanno chiesto la riforma in parte qua, previa suspensiva, della sentenza TAR n. 6814/ 2011 per i capi che hanno annullato l'approvazione del Piano di numerazione automatica e (per illegittimità derivata) i provvedimenti ministeriali di applicazione del Piano medesimo.

Si sono costituiti CRTL e G.E.T. srl, appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.

Inoltre numerose emittenti meglio indicate in epigrafe hanno spiegato intervento ad opponendum dell'appello AGCOM; alcune, invece, sono intervenute in adesione dell'appello AGCOM.

Nell'ottobre 2011 CRTL e G. E. T. s r l hanno con memoria riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., le domande e le eccezioni dichiarate assorbite, o non esaminate, dal TAR Lazio, deducendo in particolare l'illegittimità della assegnazione dei numeri 8 e 9 del Piano LCN alle emittenti MTV e All Music, che sarebbero invece emittenti con programmazione tematica.

Successivamente, in data 17 ottobre 2011, CRTL e G.E.T. hanno proposto anche appello incidentale autonomo avverso i capi della sentenza TAR, che avevano rigettato i motivi di ricorso formulati per far valere:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 2 – 4 del D.lgs. n. 177/2005 per eccesso di delega;
- 2) l'incompetenza del Capo Dip. Comunicazioni Ministero Sviluppo ad adottare i bandi per l'assegnazione dei numeri ai vari canali utilizzati dalle emittenti;
- 3) la carenza nel Piano di numerazione di disposizioni specifiche idonee a consentire di fatto la sistemazione personalizzata dei canali;
- 4) la non conformità del Piano di numerazione al criterio della semplicità;
- 5) l'applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 27 e ss. gg. del D.lgs. n. 259/2003;

6) l'incongruità del termine di giorni 15 concesso alle emittenti per informare gli utenti della sintonizzazione dei programmi su un diverso canale.

Con memoria del novembre 2011 l'AGCOM ha illustrato con ulteriori argomentazioni i motivi di appello in relazione alle osservazioni delle controparti.

1.3.2. Essendo palese l'esigenza di integrare anche in appello il contraddittorio con tutte le emittenti controinteressate, la Sezione ha disposto (con ordinanza del febbraio 2012) la notifica dell'appello principale e di quello incidentale a carico di ciascuna delle parti, modificandone poi le modalità con successiva ordinanza del marzo 2012 a seguito di istanza dell'appellante principale che rappresentava le difficoltà di adempiere in relazione ai continui cambiamenti dei canali assegnati ad alcuni emittenti.

Con nota 26 marzo 2012 l'appellante incidentale ha depositato la documentazione relativa alla avvenuta notifica dell'appello incidentale per pubblici proclami secondo le modalità prescritte dall'art. 150 c.p.c.; poi con successive memorie del 29 marzo e del 9 giugno 2012 ha eccepito l'improcedibilità dell'appello principale in connessione all'inadempimento ingiustificato dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine prescritto nell'ordinanza collegiale n. 749/2012; la parte ha chiesto, quindi, l'applicazione degli effetti dell'inosservanza dell'ordine di provvedere comminati dagli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, c.p.a. ed ha contestato il mancato perfezionamento della notifica per pubblici proclami (da parte dell'appellante principale) con le modalità semplificate disposte dal Collegio con la successiva ordinanza 30 marzo 2012 n. 1936, deducendo la mancata osservanza dell'obbligo di deposito dell'atto notificato presso la Casa Comunale e della copia dell'atto (con gli estremi della notifica) presso la cancelleria del giudice da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Con memoria del giugno 2012 Telenorba, intervenuta ad opponendum nell'appello instaurato da AGCOM., ne ha illustrato con ulteriori argomenti la pretesa

infondatezza con specifico riferimento al capo della sentenza TAR che ha statuito l'illegittimità della delibera 366/2010 per violazione del termine di 30 giorni da assegnare agli interessati nel procedimento di consultazione previsto dall'art.11 del d. lgs n. 259/2003 per la presentazione delle osservazioni.

B) R. G. 7872/2011 Appello proposto da Telecom Italia Media s p a

1.4. L'appellante, operante attraverso l'emittente nazionale "La 7", in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano LCN ha ottenuto dal Min . Sviluppo Economico l'assegnazione del canale n. 7 e del corrispondente tasto sul telecomando (determinazione 24 novembre 2010).

Con argomentazioni analoghe a quelle di AGCOM Telecom Italia censura la sentenza n. 6814/2011 citata (con due articolati motivi ) sia nella parte relativa alla violazione del termine di 30 giorni per la consultazione degli interessati sia nella parte in cui ha ritenuto illegittima la utilizzazione delle graduatorie CO.RE.COM. per l'assegnazione dei numeri del telecomando alle emittenti locali; a suo avviso l'utilizzo di tali graduatorie corrisponderebbe all'interesse generale delle emittenti locali, poiché si trattava di un criterio già suggerito all'AGCOM nel 2009 dalle associazioni Aeranti-Corallo e TV locali Frt (rappresentanti di oltre 300 emittenti locali) nell'ambito di una proposta di accordo formulata dalle stesse per un ordinamento LCN convenzionale; proposta poi superata dalla modifica della normativa nazionale intervenuta nel marzo 2010.

Telecom Italia chiede,quindi, la riforma in parte qua della sentenza appellata.

Si sono costituiti in giudizio AGCOM e Ministero Sviluppo Economico, nonché ALL Music, i quali hanno aderito all'appello.

In conformità a quanto disposto dalla Sezione con ordinanze collegiali del febbraio e marzo 2012, l'appellante ha integrato il contraddittorio con la notifica degli atti del giudizio per pubblici proclami e secondo le ulteriori modalità prescritte.

C) R. G. 7906/2011 Appello proposto da MTV Italia s r l.

1.5. L'appellante, operante attraverso l'emittente nazionale MTV- Music Television, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano LCN, ha ottenuto per il proprio marchio l'assegnazione del numero 8 del telecomando (determina Min. Sviluppo Economico 24 novembre 2010 n.82589).

Con due articolati motivi di impugnazione (di contenuto analogo a quello degli appelli sopra esposti) MTV ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza TAR con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado da CRTL e GET s r l .

Si sono costituiti in giudizio l'AGCOM ed il Ministero Sviluppo economico nonché All Music s p a , aderendo all'appello; inoltre con memoria del gennaio 2012 All music ha censurato la sentenza TAR nella parte in cui ha dichiarato la violazione del termine di 30 giorni per la consultazione degli interessati.

In conformità con quanto disposto dalla Sezione con ordinanze collegiali del febbraio e del marzo 2012 l'appellante ha integrato il contraddittorio con la notifica degli atti del giudizio per pubblici proclami e secondo le ulteriori modalità .  
D) R. G . 10205/2011 Appello proposto da Multimedia San Paolo s r l .

1.6.L'appellante, operante come fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, ha ottenuto per la Regione Lombardia l'attribuzione del canale 14 al marchio Telenova ( determina Min. Sviluppo Ec. 24 novembre 2010).

Con due articolati motivi di impugnazione (di contenuto analogo a quello degli appelli di cui sopra) viene chiesta la riforma in parte qua della sentenza n. 6814/2011 con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado da CRTL e GET s r l .

Si è costituita in giudizio l'AGCOM , aderendo all'appello.

In conformità a quanto disposto dalla Sezione con ordinanze collegiali del febbraio e del marzo 2012 l'appellante ha integrato il contraddittorio con la notifica degli atti del giudizio per pubblici proclami e secondo le ulteriori modalità prescritte.

1.7. Con separate istanze presentate nel corso del giudizio le appellanti Telecom Italia Media s p a, MTV Italia s r l e Multimedia San Paolo s r l hanno chiesto la riunione degli appelli in epigrafe, proposti avverso la stessa sentenza TAR Lazio n. 6814/2011, in applicazione dell'art. 96, comma 1, c.p. a . .

Chiamate congiuntamente le quattro cause in epigrafe alla pubblica udienza del 22 giugno 2012 ed uditi i difensori presenti per le parti per ciascuna di esse, li collegio le ha introitate per la decisione.

2. In diritto, viste le istanze formulate dagli appellanti sopra indicati, i quattro appelli in epigrafe, proposti avverso la medesima sentenza TAR Lazio n. 6814/2011, vanno riuniti al fine di deciderli congiuntamente ai sensi dell'art. 96, comma 1, c. p. a . .

Preliminarmente, inoltre, il Collegio da atto che ciascuno degli appellanti (anche quello incidentale nell'appello RG. 6650/2011) ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle numerose emittenti controinteressate secondo le modalità disposte da questa Sezione con apposite ordinanze del febbraio e marzo 2012; per l'appello R G 6650/2011 sarà fatta più innanzi apposita precisazione.

Esaurito l'esame dei profili preliminari comuni alle cause in epigrafe, è opportuno riepilogare brevemente il quadro normativo di riferimento.

Su delega conferita con la legge n. 88/2009 (legge comunitaria del 2008) al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva CE 2007/65 sui Servizi Media audiovisivi – SMAV, è stato emanato il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 44 che, (con l'art. 5, comma 2) ha modificato l'art. 32 del D.lgs. n. 177/2005 – T.USMAR .

Pertanto, in attuazione dell'art. 32 citato, l'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, doveva adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre e doveva stabilire con proprio regolamento

le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizio di media audiovisivi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia di semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali ed alle emittenti locali.
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale sulla base del criterio della programmazione, prevalente in relazione ai generi di programmazione tematici; nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella enumerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.....
- d) individuazione di numerazione specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
- e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della enumerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'autorità amministrative competenti;
- f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

L'AGCOM, quindi, dopo aver effettuato le consultazioni pubbliche sullo schema di Piano di numerazione automatica (interpellando circa 43 soggetti scelti tra operatori del settore, associazioni di emittenti, e di consumatori, nonché Enti Locali), ha commissionato un'apposita indagine di mercato alla spa Demoskopea (con delibera n. 220/2010 – 11 maggio), facendone propri i risultati. Concluso il procedimento istruttorio, con la delibera n. 366/2010 (pubblicata su GU 8 agosto 2010), l'AGCOM ha approvato il Piano di enumerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (in chiaro e a pagamento), stabilendo le modalità di attribuzione dei numeri dell'ordinamento LCN e le relative condizioni di utilizzo.

Pertanto, fissati i criteri di ripartizione della numerazione all'art. 3, il Piano in questione all'art. 4 assegna ai canali generalisti nazionali (definiti dall'art. 1) i numeri da 1 a 9 nel rispetto delle preferenze degli utenti, mentre all'art. 5 assegna alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 ( e da 71 a 99) del primo arco di enumerazione

2.1. Il collegio procede ora all'esame di ciascuno dei quattro appelli riuniti.

A) RG. 6650/2011: appello principale proposto da AGCOM e Ministero Sviluppo Economico ed appello incidentale proposto da CRTL e GET srl.

Preliminarmente, poiché l'appello principale va respinto perché infondato, il Collegio, per economia di mezzi ritiene di prescindere dallo esame dell'eccezione di improcedibilità del medesimo, sollevata dagli appellati CRTL e GET srl, che hanno contestato l'inosservanza, da parte di AGCOM, dell'obbligo di integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami secondo le modalità indicate (in un primo momento) da questa Sezione con l'ordinanza n. 749/2012 del 3 febbraio 2012.

Peraltro il Collegio prende atto che, comunque, l'appellante principale ha adempiuto alle diverse e semplificate modalità di integrazione del contraddittorio disposto con la successiva ordinanza n. 1936/2012 adottata il 30 marzo 2012.

2.2. Nel merito la sentenza appellata merita conferma con specifico riguardo all'accoglimento delle censure di violazione dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 (che prescrive un termine di giorni 30 per la consultazione degli interessati) e di violazione dell'art. 32, comma 2, T.U.S. M.A.R. 31 luglio 2005 n. 177, (che prescrive la semplicità dell'uso del sistema LCN nonché il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali ed alle emittenti locali) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità e contraddittorietà.



Infatti, come ha rilevato il giudice di prima grado (pag. 23), per l'assegnazione del numero automatico del canale sul telecomando va applicato l'art. 11 del codice dell'elettronica, T.U. 259/2003, poiché l'adozione del Piano di LCN non attiene ai servizi che forniscono contenuti e, quindi, non è ricompresa nell'ambito delle fattispecie (emunerate dall'art. 1, lett. g, del T.U. n. 259/2003) escluse dall'applicazione della disciplina del Codice sull'elettronica.

Pertanto l'AGCOM non poteva limitare tale termine esercitando il suo potere regolamentare.

D'altra parte la stessa AGCOM, nella delibera 122/2010 di indizione della consultazione preliminare al piano, ha richiamato il D.lgs. n. 259/2003 (che prevede 30 giorni per trasmettere le osservazioni) e, quindi, si è, altresì, auto vincolata.

2.3. Né tanto meno è condivisibile l'altro profilo del motivo di appello secondo il quale la esigenza di partecipazione al procedimento sarebbe stata soddisfatta, comunque, dai contributi forniti dagli interessati nell'ambito della consultazione disposta con la delibera AGCOM n. 647/2009.

Infatti, (come rileva la stessa AGCOM nelle premesse della delibera 366/2010) tale precedente istruttoria riguardava la proposta di autoregolamentazione convenzionale, in materia di numerazione dei canali, avanzata nel 2009 autonomamente dalla Associaz. Dg. TVI (in cui confluiscono circa 300 delle complessive 550 emittenti operative) e poi archiviata dalla stessa AGCOM a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dello art. 32 D.lgs. n. 177/2005 (modificato dall'art. 5 comma 2, D.lgs. 15 marzo 2010 n. 44) che introduceva un sistema di LCN di chiara matrice autoritativa (attraverso la potestà regolamentare dell'AGCOM), e non più di origine convenzionale.

Infine il procedimento in controversia, presupponendo l'esercizio di poteri discrezionali, esula dall'ambito di applicazione della disposizione di cui alla legge n.

241/1990, art. 21 octies, che (come è noto) consente di non annullare i provvedimenti vincolati adottati in violazione delle norme sul procedimento.

Né tantomeno l'urgenza di provvedere potrebbe giustificare la riduzione dei termini della consultazione da parte dell'AGCOM: invero si tratta di una situazione di fatto ampiamente prevedibile e di una problematica conosciuta dalla stessa Autorità, trattandosi di una esigenza (quella degli obblighi posti dalla legge comunitaria n. 88/2009) ampiamente studiata dagli organi preposti al settore TLC, in quanto derivante da recepimento della direttiva 2007/65/CE.

Pertanto il piano LCN risulta viziato a causa della illegittimità del termine per la consultazione degli interessati fissato nella delibera AGCOM n. 122/2010 che lo ha approvato.

2.4. Come si è detto, inoltre, la sentenza TAR va confermata anche con riguardo alla illegittimità dell'utilizzazione delle graduatorie CORECOM (vedi art. 5 del Piano) ai fini dell'attribuzione alle emittenti locali del numero del sistema LCN, nel range da 10 a 19 e da 71 a 99 (con replica analoga dopo il primo blocco) in corrispondenza alla collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate, alla data di entrata in vigore del Piano stesso, dai Comitati Regionali delle Telecomunicazioni ai sensi del D. Min. comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, recante il regolamento per la concessione alle emittenti TU locali dei benefici previsti dalla legge finanziaria n. 448/1998, art. 45 per incentivare l'adeguamento degli impianti alle soluzioni tecnologicamente più innovativa.

Infatti, al fine di "valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità e quelle legate al territorio", l'AGCOM (al par. 4, art. 5, del Piano dispone di avvalersi delle graduatorie delle emittenti locali predisposte dai CORECOM per erogare le sovvenzioni (di cui alla legge finanziaria per il 1999) sulla base del

punteggio assegnato con riferimento alla media dei fatturati realizzati nel triennio precedente e del personale addetto alla attività televisiva.

Pertanto, considerata la finalità delle graduatorie in questione e la metodologia di redazione delle medesime, appare evidente che la ratio che presiede alla formazione di queste non è omogenea o sovrapponibile a quella desumibile per il sistema LCN, dall'art. 32 D.lgs. n. 177/2005, che richiama –in primo luogo- i principi della semplicità d'uso e del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.

2.5. Invero, poiché le suddette graduatorie vengono compilate sulla base del fatturato (cioè “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, art. 1, DM. 292/2004), ne consegue che, anche ove si consideri che una delle principale voci di fatturato è rappresentata dalla raccolta della pubblicità, cionondimeno l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicità e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato.

Infatti la raccolta della pubblicità, pur se è un utile indicatore della preferenza degli utenti ( in quanto di solito gli inserzionisti si rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da solo non è univoco né sufficiente .

Sul punto basta riflettere in ordine alla circostanza che, in presenza di determinate congiunture economiche negative, a fronte di larghe e consolidate preferenze degli utenti non corrisponde una vasta raccolta di richieste di pubblicità; parimenti ove il bacino di utenza si preseti caratterizzato da bassi redditi e, quindi, modesta e non appetibile capacità di spesa, non è ravvisabile la corrispondenza, data per scontata dall'AGCOM, tra indici di preferenza degli utenti per l'emittente locale e la entità del fatturato da pubblicità.

Inoltre è possibile che una emittente con bassi indici di ascolto inserisca in bilancio elevati introiti pubblicitari, mentre ( come talvolta notoriamente è accaduto) tali importi dissimulano sovvenzioni a fondo perduto da parte di soggetti interessati a

sostenere finanziariamente l'emittente per ragioni politiche o per analoghi vantaggi personali.

Quindi l'utilizzo delle graduatorie Corecom per applicare i criteri di abitudini e preferenza degli utenti risulta del tutto inappropriato, mentre, sotto diverso ma non accessorio profilo, l'AGCOM avrebbe dovuto essere a conoscenza della circostanza che (come riferiscono alcuni interventori in giudizio) in Puglia ed in Campania alcune graduatorie Corecom erano state sospese per brogli e falsi ideologici in giudizi penali ed amministrativi i cui esiti, comunque, non sono stati riferiti in questo giudizio.

Ritiene il Collegio, invece, che le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesati più correttamente con riferimento all'unico indice di carattere diretto ed endogeno cioè il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una valenza autonoma rispetto agli ascolti-preferenze.

Tra l'altro (come rileva il TAR) le emittenti che non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete, non erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni di parità con le altre emittenti inserite in graduatoria: infatti il parametro della data di autorizzazione all'attività, all'evidenza, non è significativo della acquisita preferenza di ascolto, rappresentando – invece – un dato storico neutro, non caratterizzante il successo o meno delle trasmissioni dell'emittente.

2.7. Pertanto, mentre, da un lato, il criterio di attribuzione del numero del canale collegato alle graduatorie CORECOM non è idoneo o misurare la preferenza degli utenti per ciascuna emittenti locale, dall'altro l'esigenza di provvedere con urgenza all'assegnazione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali (LCN) non è giustificazione sufficiente perché l'AGCOM, in un contesto conosciuto e prevedibile, non osservi il dettato normativo.

Peraltro, ove il legislatore avesse voluto, avrebbe chiaramente richiamato, tra i criteri direttivi, quello del fatturato di ciascuna emittente per introiti pubblicitari, anziché riferirsi genericamente alle abitudini e preferenze degli utenti, le quali attengono ad aspetti socio-culturali e di costume non quantificabili in termini direttamente monetari, ma direttamente esponenziali dei legami con la vita del territorio e rappresentano, sotto altro profilo, anche mezzi di salvaguardia del pluralismo delle comunità locali.

Piuttosto, per ricostruire l'iter logico della scelta censurata, giova richiamare l'attenzione su quanto emerso dagli atti di causa: infatti l'utilizzazione delle graduatorie CORECOM risulta suggerita all'AGCOM nel 2009, nel diverso scenario della ipotesi di assegnazione convenzionale della numerazione, dall'Associazione DGTVI e dalle Associazioni di emittenti locali AER-ANTI-CORALLO ed FRT che, (in rappresentanza di circa 300 emittenti), avevano elaborato una proposta di sistemazione della numerazione, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione alle emittenti nazionali dei numeri da 1 a 9 ed a quelle locali dei numeri da 10 a 19.

Inoltre (come rappresentato in primo grado dagli appellati) le graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo in più regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale (come quelle indicate nei motivi aggiunti proposti da CRTL dinanzi al TAR Lazio); proprio tale effettivo conflitto di segnali

è stato rappresentato in giudizio da emittenti che, radicate nel territorio da decenni, hanno problemi tecnici di trasmissione, in quanto irradiano il segnale da un unico trasmettitore in aree che sono situate in due Regioni diverse.

Pertanto, anche in considerazione di tali effetti indotti, l'utilizzazione delle graduatorie CORECOM appare illogica e contrastante con i principi del buon andamento e del pluralismo, nonché, per l'ulteriore aspetto specifico, viziata da difetto di istruttoria.

2.8. Quanto al pluralismo dell'informazione, poi, garantito dagli artt. 4 e 5 del TUS.M.A.R., appare di intuitiva portata il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualità che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti in patrimonio di cultura locale tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di culto e beni storico ambientali ) viene proposta alle nuove generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti dell'artigianato ), evitando sia la dispersione di tali risorse sia l'affievolimento dello spirito di identità della comunità locale in antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono essere recepiti passivamente dagli utenti e comportare effetti disaggreganti su contesti socio culturali già a rischio.

Né si può dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualità è in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, le statuizioni di accoglimento della sentenza appellata meritano conferma e, pertanto, l'appello va respinto .

2.9. Cionondimeno, visto l'atto di riproposizione in appello (ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.) delle censure dichiarate assorbite in primo grado, il Collegio, per valorizzare la funzione conformativa della sentenza, ritiene utile esaminare anche la censura di errore nei presupposti e violazione dell'art. 32 D.lgs. n. 177/2005 ed illogicità dedotta innanzi al TAR nel terzo mezzo dei primi motivi aggiunti (nonché anche riproposto nel secondo atto di motivi aggiunti) avverso gli elenchi dei palinsesti assegnatari di numeri LCN in ambito nazionale ed i connessi provvedimenti ministeriali.

Le censure sono fondate e, quindi, i provvedimenti suddetti sono illegittimi non solo in via derivata, come statuito dalla sentenza appellata, ma anche per vizi propri.

Infatti l'assegnazione dei numeri ricompresi nel primo range dei programmi generalisti alle emittenti "Music Television" - MTV e "Deejay Television" non risulta corrispondente né ai criteri fissati dalla normativa di rango legislativo né ai risultati della indagine di mercato effettuata su incarico della AGCOM dalla Soc. Demostopea s.p.a. su un campione di popolazione attraverso 10.000 interviste rilasciate sia in regioni già raggiunte dal segnale digitale sia in quella servite con segnale ancora analogico.

Come si legge nelle stesse premesse della delibera 366/2010 nelle Regioni a ricezione analogica la sintonizzazione delle emittenti nazionali ex analogiche è concentrata nei numeri da 1 ad 8, cui fa seguito, dalla nona posizione in poi, la presenza delle emittenti televisive locali con un picco del 51,1% di queste ultime nella nona posizione; anche nelle aree a ricezione digitale della sintonizzazione dei canali prevalgono da 1 a 9 le emittenti televisive nazionali ex analogiche, con prevalenza al 69,7% delle medesime nella nona posizione.

Dall'indagine della spa Desmoskopea, quindi, emerge, innanzitutto, che l'assegnazione- quanto meno- della nona posizione nelle emittenti nazionali ex

analogiche appare disposta in difetto di rilevazioni istruttorie adeguate ed univoche.

Inoltre appare chiaro che, comunque, le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si è detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music TV e DeeJay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni.

Infatti, premesso che i canali generalisti nazionali sono definiti dalla delibera AGCOM n. 366 citata (art. 1, lett. g) come quelli irradiati in tecnica analogica ed in simulcast in tecnica digitale terrestre, che trasmettono i programmi prevalentemente di tipo generalista, appare evidente che le due suddette emittenti nazionali ex analogiche- a prescindere da altre considerazioni- si rivolgono, invece, ad una fascia di pubblico/utenza di riferimento predeterminata e con programmi dalle corrispondenti caratteristiche.

Per le esposte considerazioni, quindi, i provvedimenti ministeriali di assegnazione alle emittenti televisive nazionali dei numeri 8 e 9 del sistema di LCN non appaiono rispondenti, sotto più profili, all'esito del sondaggio effettuato dalla stessa AGCM sulle abitudini e preferenze degli utenti per evidente difetto di istruttoria, mentre lo stesso sondaggio Demoskopica, come si è detto, è viziato dalla disomogeneità dei dati assemblati, i quali, provenendo sia dalle aree già passate al digitale sia da quelle riceventi ancora il segnale analogico, risultano inidonei a valutazioni comparative.

2. 9 bis. Quanto, poi, alle restanti censure riproposte in questo grado dagli appellati, per economica di mezzi il Collegio ritiene opportuno assorbirle.



3. Passando al ricorso incidentale proposto (in via autonoma) dagli appellati CRTL e GET s.r.l., se ne dichiara improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, visto che l'appello principale è stato respinto e che l'AGCOM deve ripronunciarsi, dopo nuova istruttoria, valutando discrezionalmente gli esiti delle indagini e la situazione di fatto effettiva .

In conclusione, quindi, l'appello principale R. G. n. 6650/2011, unitamente agli interventi ad adiuvandum, va respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata con motivazione in parte diversa, mentre l'appello incidentale va dichiarato improcedibile .

3.Quanto, poi, agli appelli RG. 7872/2011-R.G. 7906/2011 e R .G. 10205/2011, proposti da: Telecom Italia Media s.p.a., titolare della emittente televisiva nazionale denominata "La 7", canale generalista (su frequenza terrestre) assegnatario della posizione 7 sul telecomando in attuazione del Piano di LCN in controversia;

MTV Italia s.r.l., titolare della emittente televisiva denominata MTV-Music Television che, con il marchio MTV-Music Television è assegnataria della posizione 8 sul telecomando in attuazione del Piano di LCN in controversia.

Multimedia San Paolo s.r.l., titolare della emittente televisiva locale denominata Telenova (cui nella Regione Lombardia la determinazione della Div. Gen. Servizi di Comunicazione Elettronica 24 novembre 2010 ha assegnato il numero 16 L C N) ;

visto che la sentenza TAR n. 6814/2011 viene censurata da ciascuno degli appellanti con mezzi di impugnazione analoghi a quelli formulati nell'appello R. G. 6650/ 2011, il collegio li respinge, richiamandone espressamente la motivazione .

4.Concludendo, quindi, gli appelli in epigrafe, previa riunione, sono respinti e, per l'effetto, la sentenza TAR Lazio n. 6814/2011 è confermata nei sensi di cui in motivazione; l'appello incidentale proposto da CRTL e G E T s r l nel giudizio di cui all'appello R G 6650/2011 è dichiarato improcedibile.

5. Quanto alle conseguenze del disposto annullamento del Piano LCN, il Collegio ritiene opportuno aggiungere le seguenti osservazioni.

Nelle more delle nuove determinazioni della A G COM in ordine alla adozione del nuovo Piano T L C sarà inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti .

Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore .

Data l'urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza .

Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM è tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.

Eventuali contestazioni relative alle determinazioni transitorie potranno essere rappresentate dalle parti interessate in sede di ottemperanza alla presente sentenza .

6. La novità della tipologia della controversia giustifica, per tutte e quattro le cause in epigrafe, la compensazione totale tra le parti delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge e per l'effetto, confermando la sentenza appellata nei sensi di

cui in motivazione, annulla la delibera AGCOM n. 366/2010 con l'allegato Piano LCN, unitamente ai provvedimenti applicativi; dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto nel giudizio R.G. n.6650/2011.

Spese di lite, per tutte e quattro le cause in epigrafe, integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)